

Prot.n.2/21-na
Circ.n.2/21

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Ai Referenti regionali per il Settore gestione scuola
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali
Alle scuole dell'infanzia FISM

Roma, 14 gennaio 2021

OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA 2021 (Legge n. 178/2020 – S.O. alla G.U. n. 322 del 30/12/2020)

La Legge n. 178/2020, cosiddetta “Finanziaria 2021”, è formata da un articolo e 1.150 commi. Le disposizioni ritenute di maggiore interesse sono di seguito descritte e suddivise a loro volta in cinque aree di interventi:

- Lavoro ed occupazione;
- Sostegno alla liquidità ed allo Sviluppo delle Imprese e dei Professionisti;
- Misure fiscali;
- Bonus, Crediti di imposta e Detrazioni;
- Politiche sociali.

OCCUPAZIONE E LAVORO

ULTERIORE DETRAZIONE DA LAVORO DIPENDENTE (comma 8)

E' disposta la stabilizzazione dell'ulteriore detrazione originariamente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del DL n. 3/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21/2020. Si tratta della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo annuo superiore a euro 28.000 e fino a euro 40.000, che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.

L'importo della detrazione, con riferimento al secondo semestre 2020 (luglio-dicembre), è il seguente:

Reddito annuo complessivo	Ulteriore detrazione fiscale spettante
Reddito complessivo compreso tra € 28.000 e € 35.000	$480 + 120 \times (35.000 - \text{Reddito complessivo}) / 7.000$
Reddito complessivo compreso tra € 35.000 e € 40.000	$480 \times (40.000 - \text{Reddito complessivo}) / 5.000$
Reddito complessivo maggiore di € 40.000	0

Con riferimento al periodo d'imposta 2021 (gennaio-dicembre), l'importo è stato modificato e quantificato come di seguito riportato:

Reddito annuo complessivo	Ulteriore detrazione fiscale spettante
Reddito complessivo compreso tra € 28.000 e € 35.000	$960 + 240 \times (35.000 - \text{Reddito complessivo}) / 7.000$
Reddito complessivo compreso tra € 35.000 e € 40.000	$960 \times (40.000 - \text{Reddito complessivo}) / 5.000$
Reddito complessivo maggiore di € 40.000	0

INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE (commi 10-15)

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è prevista l'estensione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017,

- nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di 36 mesi,
- nel limite massimo di 6.000 euro annui.

L'incentivo è riconosciuto ai lavoratori che, alla data di assunzione o, si presume, di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero contributivo è fruibile dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a

licenziamenti collettivi (ex Legge n. 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'incentivo non potrà essere fruito in caso di conferma in servizio dell'apprendista ovvero in caso di alternanza scuola lavoro (di cui ai commi 106 e 108 della Legge n. 205/2017).

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE (commi 16-19)

Per il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare, in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022), dell'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 9-11 della Legge n. 92/12 (cd. Legge "Fornero"), attualmente previsto in via strutturale solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, nella misura del 100% (anziché 50%) nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro viene elevata, per il biennio 2021-2022, in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, dal 50% al 100%.

Le assunzioni in esame devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Tale incremento deve essere considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate/collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo deve essere ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Il beneficio si applica ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) ed è riconosciuto per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato), o per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Lo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ed è concesso nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla medesima Commissione con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO ACAUSALI (comma 279)

I contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020).

Si sottolinea che anche con la modifica della scadenza di tale agevolazione dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, visto il limite di un solo utilizzo della stessa, sussiste l'impossibilità di una nuova proroga o di un nuovo rinnovo a-causale per chi ne abbia già fruito.

A proposito della norma transitoria in questione, si ricorda che l'INL, con la Nota n. 713/2020, ha chiarito che la stessa permette altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei "periodi cuscinetto" (c.d. "stop & go" di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).

ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19 – (commi 299 - 305 e 312 - 314)

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 12 settimane.

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:

- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD.

Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.

È, espressamente, previsto che i trattamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2021).

Risultano confermati i termini di invio delle domande di trattamento e di trasmissione dei Modd. SR41. In particolare:

- le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa; in sede di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (dunque, entro il 28 febbraio 2021).
- in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto il Modello SR41 entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di

entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (dunque, al 31 gennaio 2021), se tale ultima data è posteriore a quella individuale in via generale.

Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Con riferimento ai trattamenti di CISOA, è prevista la relativa concessione, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della Legge n. 457/1972, per una durata massima pari a ulteriori 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del DL n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dalla Legge di Bilancio 2021.

I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del DL n. 104/2020 e ai sensi dei commi da 299 a 314 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020 sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della Legge n. 457/1972. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (dunque, entro il 28 febbraio 2021).

ESONERO CONTR. ALTERNATIVO AL TRATTAMENTO DI INTEGR. SALARIALE (commi 306 - 308)

Rimane confermato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

I datori di lavoro in questione possono beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (originariamente introdotto dall'articolo 3 del DL n. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

È espressamente previsto che i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori), possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale concessi dalla Legge di Bilancio 2021.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021 è concesso nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 stabilito a livello UE. L'efficacia delle disposizioni contenute è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO (commi 309-311)

L'art. 1, commi 309-311, della Legge di Bilancio 2021 prevede l'estensione del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 marzo 2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 667/2020), anche per il periodo dal 31 gennaio al 31 marzo 2021.

La portata del divieto, introdotto per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19, ricalca integralmente l'art. 12, comma 9 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori), pertanto si applica a

- tutte le procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli numeri 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991, comprese quelle già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse,
- nonché alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della Legge n. 604/1966, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
- fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

PROROGA DELLE CONDIZIONI DI INCENTIVO ALL'ESODO (comma 345)

Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

I lavoratori coinvolti debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Questa disposizione si applica sino a tutto il 2023.

PART TIME VERTICALE CICLICO (comma 350)

Viene introdotta una modifica al calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico.

L'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, viene riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per il perfezionamento del diritto alla pensione,

determinando il numero di settimane utili rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale previsto. I titolari di contratto di lavoro a tempo parziale scaduto prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio possono ottenere il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati presentando apposita istanza corredata da idonea documentazione.

INCENTIVI OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (commi da 233 a 243)

Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale, è confermato che in caso di:

- fusione/scissione/ conferimento d'azienda;
- deliberate dall'assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021;

il soggetto risultante dalla fusione (incorporante) / beneficiario / conferitario può trasformare in credito d'imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a:

- perdite fiscali, maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84, TUIR, alla medesima data;
- eccedenze ACE di cui all'art. 1, comma 4, DL n. 201/2011, maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta alla medesima data.

Le DTA relative alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione delle DTA in credito d'imposta avviene per:

- il 25% alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
- il 75% al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei partecipanti alla fusione / scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater, C.c., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

In caso di conferimento d'azienda:

- l'importo massimo di DTA trasformabile in credito d'imposta è pari al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento;
- ai fini della trasformazione in credito d'imposta il conferitario deve tener conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE negli stessi limiti ed alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione (incorporante) di cui al comma 7 dell'art. 172, TUIR. A tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, commi 1 e 2, C.c.

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione per i soggetti in esame:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84, TUIR relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d'imposta;
- non sono deducibili / trasformabili in credito d'imposta le eccedenze ACE relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d'imposta.

Per poter applicare l'agevolazione le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono essere operative da almeno 2 anni e alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), C.c.

Le nuove disposizioni non si applicano alle società per le quali è stato accertato lo:

- stato / rischio di dissesto ex art. 17, D. Lgs. n. 180/2015;
- stato di insolvenza ex artt. 5, RD n. 267/42 o 2, comma 1, lett. b), D. Lgs n. 14/2019.

Le previsioni in esame sono applicabili anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo se:

- il controllo è stato acquisito tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda;
- entro 1 anno dalla data di acquisizione del controllo una di queste operazioni abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e le eccedenze ACE che rilevano ai fini della trasformazione sono quelle maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e i requisiti di operatività e di assenza di rapporti di controllo di cui sopra devono essere verificati con riferimento alla medesima data di acquisizione del controllo.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione in esame:

- non è produttivo di interessi;
- può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione tramite il mod. F24/ceduto/chiesto a rimborso;
- va indicato in dichiarazione dei redditi;
- non è tassato ai fini delle imposte sui redditi / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all'art. 109, comma 5, TUIR.

Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni in esame, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione/scissione/conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento.

La trasformazione delle DTA è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione (deducibile nell'esercizio in cui avviene il pagamento). Il versamento della commissione è effettuato:

- per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
- per il 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO (comma 40)

Aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti/pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato o della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI (commi da 595 a 597)

È confermata l'applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082, C.c.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO (commi 599 e 600)

Non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI (commi da 1102 a 1107)

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

È confermata la possibilità, a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

ESTEROMETRO

È confermato che dal 01/01/2022 i dati attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il c.d. "spesometro estero"/"esterometro" con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica.

- entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.

Tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

- prevedendo l'utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'invio dell'apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
- allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
- consentendo all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA come previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE (comma 1108)

Per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 22, DPR n. 642/72, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (commi da 1109 a 1115)

Sono confermate le modifiche/implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione/invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall'01/01/2021.

MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE

Dal 01/01/2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto/soggetti assimilati, di memorizzare elettronicamente/inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione/invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";
- annotazione nel registro dei corrispettivi.

La memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

È prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato/trasmesso in caso di:

- mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione;
- memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri. (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui l'omessa / tardiva trasmissione o la trasmissione con dati incompleti / non veritieri dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D. Lgs. n. 472/97).

SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI/RICEVUTE FISCALI

È ridotta dal 100% al 90% dell'imposta, la sanzione applicabile in caso di:

- mancata emissione di ricevute fiscali/scontrini fiscali/documenti di trasporto;
- emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l'omessa installazione del RT.

È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione/alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi/alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITÀ

Se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale/scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza/autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione, ovvero di memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri. È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

RAVVEDIMENTO

Con l'integrazione dell'art. 13, comma 1, lett. b-quater), D. Lgs. n. 472/97 è previsto che **NON** è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati/incompleti quando la violazione è già stata constatata.

INDENNITÀ ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (comma 1121)

È confermato l'inquadramento tra i redditi diversi anche delle indennità di trasferta/rimborsi forfetari di spesa/premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da Sport e salute spa.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (commi 1122 e 1123)

Viene riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data del 01/01/2021, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30/06/2021 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima e al versamento dell'imposta sostitutiva (11%).

ESTENSIONE "CONTRIBUTO CENTRI STORICI" (commi 87 e 88)

In sede di approvazione, per il 2021 il c.d. "contributo centri storici" di cui all'art. 59, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto agosto" è stato esteso a favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti:

- esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.

“BONUS CANONI DI LOCAZIONE” (comma 602 e 603)

L'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Si prevede che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d'imposta spetti fino al 31/12/2020, differito al 30/04/2021 e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle agenzie di viaggio e tour operator.

BONUS PUBBLICITÀ (comma 608)

Si prevede anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese/enti non commerciali/lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani/periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali). Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive/radiofoniche.

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO (commi da 1098 a 1100)

L'art. 120, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riconosce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. “credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro”. È confermato che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dal 01/01/2021 al 30/06/2021 e non più fino al 31/12/2021. Entro la medesima data (30/06/2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell'art. 122, DL n. 34/2020.

BONUS BEBÈ (comma 362)

È confermato il riconoscimento dell'assegno per ogni figlio nato/adottato dall' 01/01/2021 al 31/12/2021, fino al compimento del primo anno d'età/primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue:

- ISEE pari o inferiore a € 7.000 annui – Bonus € 1.920
- ISEE da € 7.001 a € 40.000 annui – Bonus € 1.440
- ISEE da € 40.001 annui – Bonus € 960

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI (commi da 381 a 384)

È riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione. Il contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore;

Per il riconoscimento del contributo il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE (comma 526 e 527)

È istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

BONUS CULTURA 18 ENNI (commi 576 e 611)

È confermato anche per il 2021 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. È altresì confermata l'estensione del bonus anche per gli abbonamenti a periodici (in precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).

CREDITO D'IMPOSTA SERVIZI DIGITALI (comma 610)

È confermato anche per il 2021 e 2022, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, il riconoscimento del credito

d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

CONTRIBUTO SERVIZI INFORMATIVI (commi 612 e 613)

È confermato, per le famiglie a basso reddito, il riconoscimento per il 2021 e 2022 di un contributo aggiuntivo di importo massimo di € 100 sotto forma di sconto sul prezzo di vendita per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani/riviste/periodici anche in formato digitale. L'accesso al contributo è subordinato alle seguenti condizioni:

- ISEE nucleo familiare inferiore a € 20.000;
- fruizione del voucher per l'acquisizione di servizi di connessione alla rete Internet in banda ultra larga / relativi dispositivi elettronici di cui al Decreto MISE 7.8.2020;
- il contributo può essere utilizzato per acquisti online / presso esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.

“BONUS TV 5G” (commi 614 e 615)

E' previsto un contributo fino a € 50 (c.d. “Bonus TV 5G”) per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (commi 1098-1100)

Tale disposizione interviene sull'art. 120 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), prevedendo che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dal decreto stesso, sia utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (e non più solo fino al 31 dicembre 2021).

Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa potranno optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020.

BONUS FORMAZIONE 4.0 (comma 1064, lett. i) e l)

È confermato il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) sostenute fino al 31/12/2022.

È inoltre confermata l'estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall'art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 e pertanto il credito d'imposta spetta relativamente a:

- spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all'uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (comma 58, lett. a)

E' prorogato dal 31/12/2020 al 31/12/2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

Per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31/12/2021.

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (commi 58, lett. b) e 60)

E' prorogato dal 31/12/2020 al 31/12/2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull'importo massimo di € 96.000. Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31/12/2021.

DETRAZIONE PER GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA

La detrazione del 50% è riconosciuta anche per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

“BONUS MOBILI” (comma 58, lett. b)

E' confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus mobili”. La detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01/01/2020.

La spesa massima agevolabile (pari a € 10.000 fino al 2020) è stata innalzata a € 16.000.

“BONUS FACCIATE” (comma 59)

E' confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

NUOVO “BONUS IDRICO” (commi da 61 a 65)

È introdotto il nuovo “bonus idrico”, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31/12/21, per interventi di.

- sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;

su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare il nuovo beneficio spetta per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE.

NUOVA DETRAZIONE DEL 110% (comma 66)

Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'agevolazione.

DATA SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI E RATEAZIONE DETRAZIONE

E' ora disposto che:

- la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30/06/2022.

Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5);

- per gli interventi eseguiti da:
 - o condomini;
 - o persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; nel caso in cui al 30/06/2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022;
 - o per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati / enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall'1.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché 5).

Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31/12/2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30/06/2023.

INTERVENTI AGEVOLABILI

La detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà.

Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:

- tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra anche la coibentazione del tetto, "senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente";
- tra gli interventi "trainati" sono ricompresi anche gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Impianti solari fotovoltaici

La detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento "trainato" è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Colonnine ricarica veicoli elettrici

Con riferimento all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica", per le quali il comma 8 dell'art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento "trainato" è ora disposto che:

- la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30/06/2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
- la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
 - o € 2.000 per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - o € 1.500 per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
 - o € 1.200 per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine; considerando che l'agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

TIPOLOGIA IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI AGEVOLABILI

Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:

- un'unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva:
 - o impianto per l'approvvigionamento idrico;
 - o impianto per il gas;
 - o impianto per l'energia elettrica;
 - o impianto di climatizzazione invernale;
- oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla citata lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.

INTERVENTI SU IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI

Per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL n. 189/2016 e di cui al DL n. 39/2009, per i quali il comma 4-ter dell'art. 119 in esame prevede l'aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile, è ora disposto che:

- il termine di sostenimento delle spese per le quali è possibile fruire di tale maggiorazione è prorogato al 30/06/2022;
- l'ambito di applicazione è ampliato ai "comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza".

Si rammenta che tale beneficio è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione.

Nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall'1.4.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza:

- la nuova detrazione del 110% prevista per gli interventi di miglioramento del rischio sismico di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
- la detrazione IRPEF di cui all'art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR nella maggior misura del 90%, spettante per i premi versati per l'assicurazione avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi;

spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

APPROVAZIONE DELIBERE CONDOMINIALI

Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:

- l'approvazione dell'esecuzione dei lavori agevolati in esame;

- gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi;
- l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito;

La delibera è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Può inoltre essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

ASSICURAZIONE RILASCIO ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI

Con riferimento all'obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, con la modifica del comma 14 dell'art. 119 è ora disposto che tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall'attività professionale ai sensi dell'art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa:

- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell'attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la polizza della responsabilità civile.

PUBBLICITÀ FRUIZIONE DETRAZIONE DEL 110%

Nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, con il nuovo comma 7-bis dell'art. 121, DL n. 34/2020 è disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119.

ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE CON DETRAZIONE DEL 50% (comma 68)

Con riferimento agli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, richiamati dall'art. 16, comma 1-bis, DL n. 63/2013, per i quali è prevista la detrazione del 50% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, è ora disposto che, la disposizione è applicabile agli interventi le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 05/08/2013 (come precedentemente previsto), ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.

BONUS VERDE (comma 76)

Con la modifica dell'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017, è disposta la proroga per il 2021 del c.d. "bonus verde", ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

OPZIONE DONNA (comma 336)

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la cosiddetta opzione donna.

In considerazione di ciò, per accedere alla pensione anticipata esercitando l'opzione donna le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2020, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome).

Viene richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Ai fini del perfezionamento del requisito è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, a patto che l'interessata sia titolare di 35 anni di contribuzione escludendo i periodi di malattia, disoccupazione e prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (lavoratrici dipendenti del settore privato).

APE SOCIALE (comma 339)

Viene prorogata la possibilità di usufruire del cosiddetto APE Sociale: è una indennità erogata dall'INPS ad alcune categorie di lavoratori (disoccupati, caregivers, invalidi o lavori usuranti, con almeno 63 anni di età e 30 di contributi) fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all'ottenimento della pensione anticipata.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO (commi 25 e 363-364)

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l'anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nella misura di 10 giorni.

TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI FRAGILI DEL SETTORE PRIVATO (c.481-484)

Vengono introdotte delle novità anche in relazione alla norma che tutela il periodo di sorveglianza attiva, disposta a seguito del contagio o dell'esposizione a contagiati da COVID-19, per i lavoratori del settore privato.

Pertanto, anche nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021,

- i lavoratori dipendenti in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
- lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, Legge n. 104/92,

hanno diritto ad assentarsi dal servizio e vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché dal medico curante.

Nel medesimo periodo, quindi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, i lavoratori fragili di cui sopra (che non si assentano a seguito di prescrizione medica) hanno altresì diritto a svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche qualora questo comporti l'adibizione a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (così come definite dai contratti collettivi), ovvero lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Gli eventuali oneri a carico del datore di lavoro connessi al riconoscimento del ricovero ospedaliero a tutela dell'assenza del lavoratore fragile, nonché a carico dell'INPS per il riconoscimento delle relative indennità di malattia, sono posti a carico dello Stato.

Molte delle norme descritte sono in attesa degli appositi decreti attuativi: si resta a disposizione per delucidazioni e risposte ai quesiti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del
Settore gestione scuola
dott. Giannino Zanfisi



Il Segretario nazionale

dott. Luigi Morgano

